

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 133

4 maggio 2012

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI FAVIA, DEFRANCESCHI

AUTOASSICURAZIONE PER RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DELLE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, E SISTEMA DI CONCILIAZIONE

Oggetto assembleare n. 2656

Relazione

La presente proposta di legge è mossa dalla circostanza, ormai nota, dell'attuale stato di difficoltà nella gestione del rischio della responsabilità civile e professionale nel settore sanitario. Circostanza originata da molteplici fattori che hanno sensibilmente contribuito a determinare una crisi del mercato assicurativo e ad inasprire le regole di assunzione del rischio da parte delle Compagnie di Assicurazione.

Negli ultimi mesi si sono intensificate le indagini su compagnie assicuratrici, ritenute vicine ad ambienti legati alla criminalità organizzata, che hanno contratto commesse di notevole entità anche in Emilia-Romagna, in esito a gare di evidenza pubblica.

In altre Regioni a seguito delle indagini sono stati congelati i premi assicurativi.

Le Aziende sanitarie della Regione, legate contrattualmente a tali compagnie assicuratrici, sono state costrette a comunicare che nel caso la compagnia assicurativa non fosse in grado di rispondere in garanzia, le conseguenze non saranno a carico dei cittadini danneggiati e dei professionisti coinvolti ma esclusivamente a carico dell'Azienda che risponderà con le proprie risorse, con una doppia uscita finanziari una destinata a coprire i premi assicurativi ed una destinata a coprire i risarcimenti.

Studi condotti a livello nazionale nel 2011 hanno dimostrato che le Regioni che hanno realizzato un progetto centralizzato delle polizze assicurative della Responsabilità Civile Sanitaria hanno subito nel periodo 2001 2008 incrementi di costo inferiori (circa il 30% in meno) rispetto alle regioni che non hanno adottato queste misure.

Asl e Aziende ospedaliere da tempo si sono organizzate dando vita a strutture operative dedicate al risk management che coinvolgono attivamente tutti i ruoli sanitari ai vari livelli aziendali.

Le denunce di errori clinici in raffronto alle prestazioni erogate dal servizio sanitario regionale non giustificano il costante aumento dei premi assicurativi lievitati di quasi il 30% negli ultimi anni. Una voce di spesa che grava sui bilanci di aziende sanitarie ed ospedaliere.

Inoltre si evidenzia che la sostanziale estromissione dalla trattazione del sinistro della contraente Azienda sanitaria, in ragione

del trasferimento totale del rischio clinico a soggetti terzi, ha comportato un'indiretta minore incisività degli interventi volti a prevenire l'accadimento di eventi dannosi.

Con la legge proposta la gestione delle polizze assicurative passa da un livello aziendale a un livello regionale con introduzione di un sistema di auto-assicurazione.

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Efficienza ed economicità della gestione dei rischi di responsabilità civile in ambito sanitario

1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea e dello Statuto regionale, promuove:

a) la progettazione di metodi capaci a migliorare l'efficienza e l'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale;

b) l'utilizzo di modalità di composizione stragiudiziale delle controversie insorte in occasione dell'erogazione di prestazioni sanitarie.

2. Ai fini del disposto del comma 1 lett. a) la Regione definisce, direttamente o tramite l'individuazione di una o più Aziende e/o enti del Servizio Sanitario Regionale a cui attribuire il relativo incarico, un **programma assicurativo di gestione diretta del rischio tramite un fondo speciale appositamente costituito e rivolto**. Il fondo speciale ha destinazione vincolata alla copertura dei costi, che le Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale debbono sostenere per il risarcimento dei sinistri.

3. Ai fini del disposto del comma 1 lett. b) la Regione la Regione individua e disciplina le procedure funzionali alla composizione stragiudiziale delle controversie, promuovendone l'utilizzo da parte dei cittadini.

Articolo 2

Disposizioni attuative

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge dello Stato, sentite le associazioni di consumatori riconosciute e operanti in Emilia-Romagna, sentita la Commissione assembleare competente, individua, con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna:

a) i criteri e le modalità di gestione del programma assicurativo individuando una o più Aziende o enti del Servizio Sanitario Regionale incaricati della gestione;

b) l'ammontare del fondo speciale sufficiente a far fronte agli esborsi da sostenere, sulla base delle analisi e della rilevazione degli accadimenti degli anni precedenti, per la copertura

dei rischi di natura sanitaria delle strutture Sanitarie pubbliche della Regione;

c) la quota di fondo sanitario di competenza di ogni singola Azienda o ente del Servizio Sanitario Regionale da destinarsi al fondo speciale;

d) gli indirizzi in merito alle modalità di gestione delle sinistrosità afferenti le gestioni liquidatorie rivisitando l'attuale modello organizzativo di gestione dei sinistri;

e) le linee guida contenente le procedure funzionali alla composizione stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 1 comma 3.

Art. 3

Commissione conciliativa regionale

1. È istituita la Commissione conciliativa regionale con il compito di comporre in via stragiudiziale le controversie per danni da responsabilità civile derivanti da prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario pubblico regionale, nonché dalle strutture private, accreditate e non, che aderiscono a tale procedura e coprono con propri fondi gli eventuali risarcimenti.

2. La Commissione conciliativa regionale è competente in tutti i casi in cui un paziente o i suoi aventi causa ritengano che vi sia stato un danno causato da un errore nella diagnosi o nella terapia ovvero dall'omessa o irregolare informazione, qualora obbligatoria per legge.

3. La Giunta regionale determinerà nelle linee guida di cui all'art. 2 comma 1, lett. e):

a) la durata in carica dei membri della Commissione conciliativa regionale;

b) le modalità di designazione dei componenti e la composizione;

c) le procedure conciliative idonee ad agevolare gli utenti, a contenere i tempi di definizione delle conciliazioni;

d) la costituzione di sezioni istruttorie territoriali della Commissione conciliativa regionale;

e) le modalità di formulazione delle proposte conciliative.

Articolo 4

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del Fondo Sanitario Regionale.